

Al **Ministero della Giustizia**  
**Legale rappresentante pro tempore**  
Via Arenula n. 70 - 00186 - R O M A  
[gabinetto.ministro@giustiziacert.it](mailto:gabinetto.ministro@giustiziacert.it)

### **ATTO DI DIFFIDA**

Oggetto: Diffida all'avvio della procedura di flessibilità all'interno delle aree ex art.20 CCNI 29.7.2010 giusta impegni contenuti nell'accordo sottoscritto dal Ministro della Giustizia il 26 aprile 2017

Il/la sottoscritt \_\_\_\_\_,  
nat\_ il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_,  
operatore giudiziario / assistente giudiziario / cancelliere esperto / funzionario giudiziario  
attualmente in servizio presso \_\_\_\_\_,  
con Partita n. \_\_\_\_\_ , CF \_\_\_\_\_,  
con la presente diffida espone quanto segue:

- l'art. 20 del CCNI Ministero della Giustizia, sottoscritto il 29 luglio 2010, sotto la rubrica "flessibilità tra profili all'interno delle aree", prevede il passaggio tra profili diversi all'interno dell'area, anche di diverso livello di accesso, a condizione che i richiedenti siano in possesso dei requisiti culturali e professionali previsti per l'accesso al profilo dall'esterno;
- l'accordo sottoscritto il 26 aprile 2017 prevede tra le proprie finalità **"la promozione e la progressiva attuazione del sistema di flessibilità tra profili all'interno delle aree"** (art.1);
- il predetto accordo precisa poi all'art. 2 che: **"nel profilo di operatore giudiziario potranno confluire i conducenti di automezzi con le modalità e nei limiti delle consistenze numeriche da determinarsi ai sensi dei articoli 4 e 5, mantenendo la fascia retributiva acquisita"**; **"nel profilo di assistente giudiziario potranno confluire gli operatori giudiziari con più di 7 anni di servizio nel relativo profilo, nelle modalità e nei limiti delle consistenze numeriche indicate ai sensi dei successivi articoli 4 e 5..."**; **nel profilo di cancelliere, ridenominato cancelliere esperto, "... potranno altresì confluire gli assistenti giudiziari con più di 7 anni di servizio nella relativa qualifica, con le modalità e nei limiti delle consistenze numeriche da determinarsi ai sensi dei successivi articoli 4 e 5"**;
- nel medesimo accordo l'amministrazione si è impegnata, tra l'altro, a **"prevedere la rimodulazione della figura professionale del Direttore amministrativo, con nuova denominazione di Direttore, consentendone l'accesso al personale in servizio in tutti gli attuali profili di funzionario, con almeno 7 anni di servizio nella relativa qualifica, con le modalità e nei limiti delle consistenze numeriche indicate dagli articoli 4 e 5..."** (all'art. 5 lett. j);

**#CGILCISLUILCONEPERILAVORATORIDELLAGIUSTIZIA**

- nell'accordo *de quo* le parti hanno convenuto anche che “*ferma restando la procedura di flessibilità di cui all'articolo 20 del CCNI 29 luglio 2010, l'attuazione del presente accordo avverrà, in ogni caso, nei limiti dei posti disponibili, ad invarianza di spesa dell'attuale complessiva dotazione organica, con il consenso del dipendente e con procedure selettive che saranno individuate con successivo atto dell'Amministrazione adottato, sentite le Organizzazioni sindacali rappresentative... entro il 30 giugno 2017*” e che “*i dipendenti che saranno inquadrati, con il loro consenso e con le modalità determinate ai sensi del successivo articolo 5, in profili diversi da quelli in cui prestano attualmente servizio, manterranno l'attuale fascia economica, e la medesima sede di servizio, anche in posizione soprannumeraria rispetto alla pianta organica, fino al completo riassorbimento*”;
- l'accordo sottoscritto il 26 aprile 2017 è stato integralmente recepito nel D.M. 9 novembre 2017 (Rimodulazione dei profili professionali del personale non dirigenziale dell'Amministrazione giudiziaria, nonché individuazione di nuovi profili ai sensi dell'articolo 1, comma 2-octies, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n. 161) nelle cui premesse, con riferimento ai contenuti dell'accordo del 16 aprile 2017 citato, si afferma: “... **Ritenuto di confermare, in attuazione dell'Accordo e per quanto non attiene alla rimodulazione dei profili esistenti e all'introduzione di nuovi profili, la programmazione degli interventi previsti nell'accordo....**”;

Stante l'assenza di cause ostative, il sottoscritto chiede l'avvio, mediante pubblicazione del relativo bando, della procedura di cui all'articolo 20 CCNI 29 luglio 2010. In difetto il sottoscritto si riserva sin da ora di agire innanzi alle sedi giudiziarie competenti per la tutela del proprio diritto.

**La presente a valere quale atto di messa in mora ed interruttivo di ogni prescrizione anche ai sensi dell'art. 2943 Cod. Civ.**

Distinti saluti.

\_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_

-----